



REGOLAMENTO ALLO STATUTO NAZIONALE

(approvato dal Consiglio Nazionale del 13/10/2019)

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto della Associazione Nazionale UNITRE costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 23 giugno 2019.

Esso precisa inoltre alcune norme comuni che tutte le Sedi Locali sono tenute ad osservare, pur nella loro autonomia di gestione, per assicurare alla Associazione Nazionale la necessaria funzione di coordinamento nell'interesse superiore di tutti gli Associati.

Il Regolamento costituisce attuazione dello Statuto e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 1 – Denominazione e Sede

- 1) Attualmente la Sede Nazionale è in Corso Francia n. 5 - Torino. Eventuali spostamenti nella Città Metropolitana di Torino sono deliberati dall'Esecutivo su proposta del Presidente.
- 2) Sigla e marchio associativi sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Torino e riconosciuti con brevetto n. CI/3611.00 del 20/05/2015 (allegato C).
- 3) L'utilizzo della denominazione, sigla e logo dell'Associazione è consentito su corrispondenza, notiziari, periodici e media editi sotto la diretta responsabilità delle Sedi locali e dell'Esecutivo Nazionale.
- 4) Tale utilizzo può essere eccezionalmente consentito all'esterno dell'Associazione, quando previsto e regolamentato in convenzioni scritte, approvate dall'Esecutivo Nazionale.

Art. 2 – Adesione Sedi locali - Requisiti e documentazione

- 1) Aderiscono all'Associazione Nazionale le Sedi costituite secondo lo "Statuto Tipo", predisposto dal Consiglio Nazionale, e che presentino domanda di adesione.
- 2) Le Sedi locali si costituiscono con riferimento alle sedi di Comuni per territorio di riferimento; nelle sedi di città metropolitane si possono costituire più Sedi dopo preventivo nullaosta del Comitato Esecutivo.
- 3) Possono aderire all'Unitre Nazionale anche Sedi costituite all'estero, specie in presenza di forti comunità di connazionali.
- 4) Il numero minimo di Associati per costituire una Sede locale viene indicato in 7 Associati Fondatori
- 5) Alla domanda di adesione, firmata dai soci fondatori, devono essere allegati i seguenti documenti e atti:
 - a. Atto Costitutivo e Statuto locale

- b. Elenco nominativo degli Associati fondatori
 - c. Espresa adesione allo Statuto Nazionale
 - d. Ogni altro atto o documento richiesto dalla Segreteria Nazionale.
- 6) Le segnalazioni e i contatti preliminari - da chiunque tenuti su richiesta dei promotori di una nuova Sede locale - vanno tempestivamente riferiti alla Segreteria Nazionale per il proseguimento e completamento dell'istruttoria preliminare alle decisioni degli Organi collegiali.

La delibera di riconoscimento della Sede locale, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, è competenza del Consiglio Nazionale che può delegare al Presidente Nazionale tale adempimento, riservandosi la convalida nella prima seduta utile di Consiglio.

Art. 3 – Autonomia delle Sedi locali

- 1) La Sede locale, nell'osservanza delle finalità e dei principi contenuti nello Statuto Nazionale e Locale, è autonoma per quanto riguarda la programmazione e gestione delle proprie attività, proprie dello status di A.P.S.
- 2) Il patrimonio e la gestione economica della Sede sono amministrati in autonomia, secondo le finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale (art. 8 D.Lgs. 117/17).
- 3) Annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati per l'approvazione del rendiconto gestionale, la relazione sulle attività sociali e la nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali dell'anno solare successivo. Copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata alla Segreteria Nazionale.
- 4) Gli Associati della Sede sono registrati nel libro Associati della Sede locale, tenuto nei modi appropriati e secondo le esigenze della Sede medesima. Agli Associati è attribuito un codice nazionale (n° tessera) che deve essere riportato sul libro Associati.

L'aggiornamento degli elenchi degli Associati viene trasmesso entro la fine dell'A.A. alla Segreteria Nazionale, con modalità telematiche da definire.

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari

- 1) Le sanzioni a carico dei singoli Associati, sono costituite da:
 - a) Diffida scritta.
 - b) Sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, dalla qualifica e dall'attività di Associato. Durante il periodo di sospensione, l'Associato perde tutti i diritti sociali. All'Associato titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. L'Associato sospeso può essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata.
 - c) Esclusione dall'Associazione, che priva l'Associato di tutti i diritti inerenti alla qualifica.
 - d) Le sanzioni di cui ai commi a) e b) sono comminate dal Direttivo locale, per quanto riguarda i comportamenti degli Associati locali; sono comunicate al Presidente Nazionale.

- e) La sanzione di cui al comma c) è di competenza dell'Esecutivo Nazionale, dietro segnalazione dell'Organo locale.
 - f) I provvedimenti a carico dei Presidenti di Sede e dei Consiglieri Nazionali sono di competenza del Consiglio Nazionale.
- 2) L'Associato escluso, decorsi almeno due anni dal passaggio in giudicato della delibera, può essere riammesso nell'Associazione, con provvedimento dell'Organo competente.
 - 3) Dei provvedimenti adottati di cui al comma e), viene data comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.
 - 4) L'azione disciplinare può essere promossa da ciascun Associato con esposto motivato e circostanziato, all'Organo di competenza del provvedimento.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 5 – Assemblea Nazionale – convocazione e Delegati

- 1) L'Assemblea Nazionale degli Associati si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente Vicario.
- 2) In caso di impedimento di entrambi, viene convocata dal secondo Vice Presidente, previa approvazione del Comitato Esecutivo.
- 3) La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviata agli Associati Delegati, tramite le Sedi locali, in regola con il versamento delle quote associative entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione – in prima e seconda convocazione - e l'ordine del giorno. La convocazione va inviata per posta elettronica con minimo trenta giorni di preavviso e pubblicata, nello stesso termine, con avviso nella "home page" del sito sociale "unitre.net".
- 5) Il numero dei Delegati, eletti nelle Assemblee locali, è proporzionale al numero degli Associati della singola Sede, calcolato sul numero delle quote associative regolarmente versate alla Sede Nazionale per l'anno sociale precedente (vedi allegato A).
- 6) Ciascun Delegato ha diritto a un voto. Ogni delegato, oltre al proprio voto, può essere portatore al massimo di tre deleghe scritte, anche in calce all'avviso di convocazione, di altri Delegati della stessa Sede.
- 7) Le Sedi sono tenute a trasmettere alla Segreteria Nazionale l'elenco dei Delegati eletti nell'ultima assemblea ordinaria locale, nei termini di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea nazionale sono di competenza delle Sedi locali.

Art. 6 – Commissione verifica poteri

- 1) La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Nazionale, è composta da tre Membri, nel cui ambito uno Presidente, ed ha il compito di certificare che le Sedi e i rispettivi Delegati abbiano titolo a votare e a candidarsi.

- 2) La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con sufficiente anticipo rispetto all'Assemblea.
- 3) I certificati di ammissione all'Assemblea devono essere consegnati a tutti i Delegati prima dell'inizio della seduta ufficiale.
- 4) I membri della Commissione verifica poteri non possono essere Delegati all'Assemblea.

Art. 7 Commissione elettorale

- 1) La Commissione elettorale, nominata dal Presidente, ha i seguenti compiti:
 - a) Organizzare le norme di voto.
 - b) Controllare l'ammissibilità delle candidature presentate.
 - c) Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento.
- 2) I membri della Commissione elettorale non possono essere Delegati all'Assemblea.

Art. 8 – Candidature – modalità di votazione

- 1) I candidati, a ricoprire una carica negli Organi della Associazione, devono essere presentati da una Sede locale, anche non di appartenenza dell'Associato.
- 2) Le candidature, corredate da un C.V. del candidato, devono pervenire alla Segreteria Nazionale in forma scritta, anche telematica, almeno trenta giorni prima della data della Assemblea.
- 3) Le votazioni per il rinnovo delle cariche si effettuano con scrutinio segreto su schede separate, per ciascun Organo, riportanti le candidature regolarmente pervenute e ammesse. Sulla scheda per i Consiglieri va indicato il numero di quanti e quali candidati sono eleggibili per ogni Regione.
- 4) Le votazioni che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità e congruità della votazione e proclamare seduta stante i risultati.
- 5) Le votazioni sulle modifiche statutarie avvengono, sul testo completo debitamente illustrato, con votazione palese e risultano approvate se ottengono la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei voti espressi dai Delegati presenti.
- 6) È prevista per i Delegati la possibilità di intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. La Commissione Elettorale definisce le modalità di votazione e di verifica dell'identità dei delegati che, previa ratifica del Comitato Esecutivo, saranno allegate alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 – Svolgimento Assemblea

- 1) L'Assemblea Nazionale è normalmente presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
- 2) L'Assemblea convocata per il rinnovo degli Organi della Associazione elegge un proprio Presidente scelto fra i Delegati presenti.
- 3) Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario verbalizzante e propone all'Assemblea, che lo approva, il Collegio degli Scrutatori, formato da tre a cinque Delegati non candidati.

- 4) Tutti i Delegati hanno diritto di intervento sugli argomenti all'O.d.G.. Per un corretto svolgimento dei lavori il Presidente può regolare modalità e durata dei singoli interventi.
- 5) Mozioni e documenti possono essere posti in votazione durante la seduta se presentati e sottoscritti da almeno il venti per cento dei Delegati presenti.

Dell'Assemblea il Segretario nominato redige un verbale per sommi capi, riportando i nominativi degli interventi e i risultati in dettaglio delle singole votazioni. Interventi che vogliano essere assunti integralmente come allegati al verbale, devono essere contestualmente presentati anche in forma scritta leggibile. Il verbale, dopo la firma del Presidente, deve essere messo a disposizione di chi, avendone diritto, ne faccia richiesta.

Art. 10 – Consiglio Nazionale

- 1) La ripartizione dei Consiglieri, in numero massimo di trentacinque, da attribuire ad ogni Regione avviene tenendo conto del numero delle Sedi locali della Regione e della media degli Associati nell'anno accademico precedente, dopo aver assegnato un Consigliere ad ogni Regione ove presenti almeno 500 associati (vedi allegato B).
- 2) La surroga di un Consigliere, decaduto o dimissionario, si attua con la cooptazione del primo dei non eletti, della rispettiva Regione; in mancanza il posto rimane vacante.
- 3) Il Consigliere svolge la propria attività senza vincolo di mandato, in modo personale, solidale e gratuito. Competono al Consigliere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal "regolamento spesa" approvato dal Comitato Esecutivo.
- 4) La convocazione del Consiglio Nazionale avviene a mezzo di avviso scritto (postale o telematico) recante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Esso deve essere spedito a tutti i Membri almeno venti giorni prima della data fissata. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata, con almeno quattro giorni di anticipo, a mezzo telefono o telematico.
- 5) La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale, sottoscritta, anche telematicamente da un terzo dei Consiglieri, può essere inviata, con indicazione degli argomenti da discutere, al Presidente Nazionale. Il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6) Le votazioni che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese a maggioranza dei presenti.
- 7) Le votazioni e le discussioni sulle proposte di modifiche dei testi statutari avvengono, per singoli articoli e poi complessivamente, con votazione palese e risultano approvate se riportano la maggioranza del 50% + 1 dei Consiglieri.
- 8) Tutti i Consiglieri hanno diritto di intervenire liberamente sugli argomenti all'O.d.G.. Per ragioni di tempo il Presidente può regolare modalità e durata dei singoli interventi.
- 9) Mozioni e documenti, non all'O.d.G. possono essere posti in discussione, con conseguente delibera, durante la seduta se presentati come "mozione d'ordine" accolta all'unanimità.
- 10) Il Segretario redige un verbale per sommi capi, riportando i nominativi degli interventi e i risultati in dettaglio delle singole votazioni. Interventi, che vogliano essere assunti integralmente come allegati al verbale, devono essere presentati anche in forma scritta

leggibile. Il verbale, dopo la firma del Presidente, deve essere trasmesso ai Consiglieri entro 60 giorni dal Consiglio.

Art. 11 – Comitato Esecutivo

- 1) Le convocazioni del Comitato Esecutivo avvengono con avviso scritto (postale o telematico) almeno 10 giorni prima della data di riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata, con almeno 48 ore di anticipo, a mezzo telefono o telematico.
- 2) Competono al Consigliere componente il Comitato Esecutivo il rimborso delle spese sostenute, per la partecipazione alle riunioni del Comitato, nei termini stabiliti per i Consiglieri.

La sintesi dei lavori svolti dal Comitato Esecutivo deve essere inviata ai Consiglieri Nazionali per dovuta informazione.

Art. 12 – Presidente

- 1) Le deleghe di cui all'art 15, comma 3 dello Statuto, possono essere ritirate con la stessa procedura di attribuzione.
- 2) Il Presidente, primo intestatario dei conti aperti a nome dell'Associazione, deve rilasciare ampia delega ad operare sugli stessi almeno al Tesoriere o a un Vice Presidente.

L'eventuale impedimento del Presidente è comunicato dal Comitato Esecutivo al Consiglio Nazionale per gli adempimenti conseguenti.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

- 1) La sede del Collegio dei Probiviri è presso la sede dell'Associazione Nazionale.
- 2) Il Collegio dei Probiviri si attiva in seguito a ricorso che va presentato dalla parte, corredato di tutti i mezzi di prova, entro sessanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza dello stesso.
- 3) Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio, integrandolo, all'occorrenza, con un supplente e nomina un segretario per la redazione del verbale.
- 4) Avanti al Collegio la parte può stare personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro Associato.
- 5) Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia:
 - a) consentire il più ampio contraddittorio;
 - b) esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione;
 - c) motivare la decisione;
 - d) comunicare alle parti la decisione.
- 6) Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti.

- 7) La decisione deve essere pronunciata entro sessanta giorni, salvo proroga giustificata e comunicata, a cura del Presidente entro i quindici giorni successivi, alle parti.
- 8) Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso solo innanzi al Giudice ordinario.
- 9) I Membri del Collegio dei Probiviri non possono esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative d'appartenenza o parenti entro il quarto grado. In tale ipotesi vengono sostituiti da un Membro supplente.

Art. 14 – Coordinamento Regionale

- 1) Il Coordinamento Regionale è composto dai Rappresentanti delle Sedi locali della Regione e dai Consiglieri Nazionali della stessa.
- 2) La Sede locale è normalmente rappresentata dal proprio Presidente, che ha facoltà di delegare tale rappresentanza a un componente del Consiglio Direttivo locale.
- 3) Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta all'anno. In ogni Regione è possibile individuare un coordinatore, scelto dai Consiglieri Nazionali della stessa Regione nel loro ambito, il quale convoca almeno una volta all'anno il coordinamento dandone informazione al Presidente Nazionale.
- 4) Il Coordinamento Regionale deve essere riunito quando lo richiedono per iscritto almeno un terzo delle Sedi locali associate.
- 5) Alle riunioni del Coordinamento Regionale possono presenziare i Componenti dei Direttivi delle Sedi locali interessate; le spese di funzionamento del coordinamento regionale sono a carico delle sedi locali della Regione di riferimento.
- 6) I compiti dei Coordinamenti Regionali sono i seguenti:
 - a) far conoscere i principi e lo spirito UNITRE allo scopo di promuovere la costituzione di nuove Sedi locali;
 - b) collegare fra loro le Sedi locali operanti nella Regione, informandone la Presidenza e l'Esecutivo Nazionale, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra le stesse;
 - c) svolgere funzioni di collegamento con Enti Pubblici locali o regionali. in conformità ed in attuazione delle direttive del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo.

Art. 15 – Commissioni Consultive

- 1) In caso di onerosità del funzionamento della Commissione, la relativa spesa deve essere preventivamente deliberata dal Comitato Esecutivo.
- 2) Ai componenti delle Commissioni, per la loro partecipazione ai lavori, devono essere rimborsate le spese sostenute con le stesse modalità di rimborso previste per i Consiglieri.

Art. 16 – Libri sociali

- 1) A cura della Segreteria Nazionale devono essere custoditi, in modo ordinato e con riservatezza, i libri sociali obbligatori e i verbali delle riunioni degli Organi associativi.
- 2) I libri possono essere tenuti in formato digitale ma deve sempre esserne disponibile raccolta in copia cartacea.

3) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali:

- a) Per i Consiglieri Nazionali, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri è sufficiente un preavviso alla Segreteria Nazionale per poter accedere ai libri custoditi in Sede Nazionale.
- b) Per tutti gli Associati si richiede una richiesta scritta al Presidente, con precisazione dei documenti che si vorrebbe consultare. La autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta.
- c) Eventuale richiesta di copie degli atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento delle copie ottenute.
- d) I documenti soggetti a pubblicità devono essere pubblicati sul sito sociale "www.unitre.net" nella rubrica "trasparenza".

Allegati:

Fanno parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:

A – simulazione e modalità di conteggio dei Delegati

B – simulazione determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali

C – marchi e immagine associativa